

# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

### IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 631558 del 6 dicembre 2019, con il quale è stato indetto un concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 3° corso di formazione professionale di 1.000 Allievi Vice Brigadieri, riservato agli Appuntati Scelti del ruolo Appuntati e Carabinieri e dei ruoli Forestali degli Appuntati e Carabinieri e degli Operatori e Collaboratori;
- VISTO** l’art. 23 del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3 della legge 1° dicembre 2018, n. 132 al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, entrato in vigore il 20 febbraio 2020, che ha disposto l’incremento di 500 posti per l’anno 2020 per il ruolo dei Sovrintendenti, suddiviso tra i due concorsi interni per Vice Brigadieri;
- VISTA** la lettera n. 146/3-17-2019 SVR del 31 gennaio 2020, con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, stante l’approvazione del suddetto Decreto Legislativo n. 172/2019, ha comunicato la necessità di incrementare di 450 unità i posti previsti nel citato bando di concorso (Decreto Dirigenziale n. 631558 del 6 dicembre 2019), riservato a coloro che ricoprono il grado apicale;
- VISTO** il foglio M\_D SSMD REG2020 0036420 del 27 febbraio 2020 con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato “il nulla contro” all’incremento dei posti a concorso;
- RITENUTO** pertanto di dover procedere alla modifica del suddetto bando di concorso;
- VISTO** l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. VDG EI/2020/318 del 20 febbraio 2020, con il quale gli è stata attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso,

### DECRETA

#### Art. 1

L’articolo 1, comma 1 del Decreto Dirigenziale 631558 del 6 dicembre 2019 citato nelle premesse è così sostituito:

“1. E’ indetto un concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 3° corso di formazione professionale di 1.450 Allievi Vice Brigadieri, riservato agli Appuntati Scelti del ruolo Appuntati e Carabinieri e dei ruoli Forestali degli Appuntati e Carabinieri e degli Operatori e Collaboratori, così ripartiti:

- a) n. 1.392 posti per gli Appuntati Scelti appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri;

- b) n. ~~57~~ posti per gli Appuntati Scelti appartenenti al ruolo Forestale degli Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri;
- c) n. ~~1~~ posto per gli Appuntati Scelti appartenenti al ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori dell'Arma dei Carabinieri.

La ripartizione dei posti di cui alle lettere b) e c), potrà subire modifiche tenuto conto delle consistenze effettive registrate al 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 2214-quater, comma 16 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Gli Appuntati Scelti, ai sensi dell'art. 2196-quinquies, comma 3-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010, possono partecipare, in alternativa, all'analogo concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 25° corso di qualificazione di 1.000 Allievi Vice Brigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo n. 66/2010.”.

## Art. 2

L'articolo 7, comma 5 del Decreto Dirigenziale 631558 del 6 dicembre 2019 citato nelle premesse è così sostituito:

“5. Saranno ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui al successivo articolo 8 rispettivamente i primi n. 1.700, 80 e 5 candidati nell'ordine di punteggio risultante dalla valutazione dei titoli, rispettivamente in relazione ai posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso. Qualora il numero dei candidati idonei agli accertamenti dovesse risultare insufficiente a coprire la totalità dei posti a concorso, anche in previsione di eventuali rinunce al corso, saranno convocati agli accertamenti ulteriori candidati, in base all'ordine di punteggio conseguito, fino a copertura dei posti messi a concorso.”.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.

Generale di Brigata  
Lorenzo SANTELLA